

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Delibera n°

11

24/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIGNONE, PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 18.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunita, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in seduta segreta la Giunta dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
MARRONI Umberto (Sindaco di Premeno)	X	
TOTALE	3	0

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Vignone Sig. ARCHETTI Giacomo Maurizio.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Paola MARINO ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, la Giunta dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIGNONE L'UNIONE MONTANA DI ARIZZANO PREMENO E VIGNONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22/01/2004.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO CHE: con lettera in data 17/07/2019 prot. n.2064 il Comune di Vignone ha richiesto all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone di potere utilizzare a tempo parziale, per n. 8 ore settimanali, con decorrenza a far data dal 01/09/2019 la dipendente dott.ssa Morelli Maria Grazia;

PRESO ATTO che la dipendente ha dato disponibilità a recarsi presso la sede del Comune di Vignone con decorrenza 01/09/2019;

- ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del Comparto Regioni – Autonomie locali, si propone di assegnare temporaneamente – secondo un'articolazione oraria presumibile di ore 8 - il proprio personale dipendente a tempo indeterminato, dott.ssa Maria Grazia Morelli, per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2020, approvando la bozza di convenzione tra l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ed il Comune di Vignone per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, composta da n° 8 articoli nel testo emendato, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO approvare la convenzione nel testo di seguito allegato con il Comune di Vignone;

CONSIDERATO che il Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente.

DELIBERA

- 1) approvare la bozza di convenzione tra l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ed il Comune di Vignone, per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, composta da n° 8 articoli nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la predetta convenzione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Vignone per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4) di dichiarare, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Allegato alla deliberazione n. 11 in data 24/07/2019

CONVENZIONE FRA L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, VIGNONE E PREMENO E IL COMUNE DI VIGNONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone, in Arizzano,

Tra

L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, VIGNONE E PREMENO (c.f. 02440100036), in persona del Presidente pro-tempore Sig Archetti Giacomo Maurizio, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in Arizzano, Corso Roma n° 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n° ____ del _____;

e

IL COMUNE DI VIGNONE (c.f. 84003660036) in persona del Sindaco pro-tempore Sig Archetti Giacomo Maurizio, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dello stesso in Vignone, Piazzale Pertini, 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione della Giunta del Comune n° ____ del _____;

PREMESSO:

- che l'art. 14, primo comma, del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*;
- con lettera in data 17/07/2019 prot. n.2064 il Comune di Vignone ha richiesto all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone di potere utilizzare a tempo parziale, presumibilmente per n. 8 ore settimanali, con decorrenza a far data dal _____ la dipendente dott.ssa Morelli Maria Grazia- che l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo ha prestato assenso all'utilizzo richiesto;
- che la dipendente interessata ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;
- Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo della dott.ssa Maria Grazia Morelli, dipendente di ruolo presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria Economica C4.

Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuno dei due Enti.

Art. 2 - Tempo di lavoro in assegnazione

Per tutta la durata della convenzione la dott.ssa Maria Grazia Morelli presterà servizio presso il Comune di Vignone per 8 ore settimanali, mentre per le restanti 28 ore settimanali presterà servizio presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno.

Il Comune di Vignone, in relazione al rispettivo regolamento ed assetto organizzativo, determinerà in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi alla dipendente. Sarà compito dello stesso determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

La dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Enti in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal giorno _____ sino al _____ e cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.

Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 4 - Gestione giuridica e presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Vignone la gestione giuridica della dipendente resta assegnata all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone che risulta l'unico datore di lavoro della dipendente;

Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dall'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi da usufruirsi.

All'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone spetterà la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti alla dipendente.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Vignone.

Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 5 - Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Gli oneri verranno ripartiti in ragione del 22% per il Comune di Vignone ed il restante 78 in capo all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno.

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone.

Il Comune di Vignone si impegna a rimborsare all'Unione Montana dei Comuni di Arizzano Premeno Vignone il 22% del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento alla dipendente, oltre agli oneri, relativi al periodo di validità della presente convenzione.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata alla scadenza della convenzione e il Comune di Vignone provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia tra le Enti, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della convenzione, viene rimessa ai Legali Rappresentanti, sentite le rispettive Giunte, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due.

Art. 7- Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra i due Enti, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti.

Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Sindaco
---------------	------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

Favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 30/08/2019

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino